

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

CXXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Concessione di un contributo statale al Comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo. (4454)	1463	GUIDI ed altri: Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 alle norme della Costituzione. (2813) 1465
PRESIDENTE	1463, 1464, 1465	PRESIDENTE 1465
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1464	Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):
FERRI	1465	QUINTIERI: Soppressione del ruolo dei servizi speciali antincendi (carriera esecutiva) e passaggio degli aiutanti nella carriera di concetto, ruolo segretari dei servizi antincendi. (4394)
SCIOLIS, <i>Relatore</i>	1464, 1465	PRESIDENTE 1465
Disegno e proposte di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):		SCIOLIS, <i>Relatore</i> 1465
Modifiche alle disposizioni del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (715);		Votazione segreta:
LUZZATTO ed altri: Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione. (23);		PRESIDENTE 1465
BARDINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773. (941);		
LUCCHESI e BIAGIONI: Modificazione dell'articolo 196, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse. (1065);		
PIERACCINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini. (1462);		

La seduta comincia alle 9,35.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (4454).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge in merito alla concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

Comunico che la V Commissione (Bilancio) investita del parere alla nostra Commissione in data 31 gennaio, si è così espressa:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che l'articolo 2 del disegno di legge venga integrato con la espressa indicazione dell'esercizio finanziario dello stato di previsione e del capitolo competente, cui dovrà fare riferimento la maggiore spesa implicata.

« Il parere favorevole è, altresì, subordinato alla condizione che al predetto articolo 2 venga aggiunto un secondo comma che autorizzi il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Relatore, onorevole Sciolis ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCIOLIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Come abbiamo potuto constatare dalla lettura del parere espresso dalla V Commissione, le modifiche da apportare a questo provvedimento sono di carattere strettamente formale, in quanto gli oneri — come dirò in seguito — sono già previsti da anni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in applicazione degli oneri derivanti dal Trattato di pace.

La mia relazione sarà breve in quanto già l'11 dicembre 1958 fui Relatore al precedente disegno di legge su questa stessa materia. In poche parole, quest'obbligo per lo Stato italiano deriva dall'applicazione del trattato di pace fra le potenze alleate ed associate all'Italia, del 10 febbraio 1947. All'articolo 3 è detto che l'approvvigionamento idrico per Gorizia e suoi dintorni sarà regolato dalle norme e disposizioni di cui all'allegato V del trattato.

L'allegato V del trattato, al punto IV prevede l'obbligo della stipulazione di un accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per la determinazione dei rispettivi oneri e la fissazione delle somme da pagarsi. Come si sa, parte degli impianti idrici che riforniscono la città di Gorizia sono situati oltre confine e, siccome sono in corso lavori di ampliamento e messa in opera di nuove costruzioni, bisogna provvedere al rinnovo di questo accordo, stipulato, dopo lunghe trattative, nel 1957 (ed approvato dal Parlamento nel 1958) e scaduto nel 1962. Il trattato non disdetto sei mesi prima della scadenza, viene automaticamente rinnovato per un anno.

Scopo di questo disegno di legge è quello di dare al comune di Gorizia una integrazione di spesa in relazione ad ogni metro cubo di acqua. Il comune si sobbarca l'onere del pa-

gamento di lire 5,50 per metro cubo, mentre lo Stato si è assunto l'onere di spesa rimanente, in lire 7,50 per metro cubo.

Inoltre il comune di Gorizia deve provvedere anche all'ampliamento degli impianti costruiti 40 anni fa e che si trovano oltre confine e per i quali non ha ricevuto — a norma del trattato di pace — alcun indennizzo.

Una volta esposti questi motivi, non credo di dovermi dilungare, perciò propongo l'approvazione del disegno di legge composto di due articoli, accettando le proposte della V Commissione, nel senso che il secondo articolo sia integrato con la indicazione del capitolo di spesa e con l'aggiunta di un secondo comma in cui si autorizzi il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Il Governo ha già avuto modo di esprimere parere favorevole alla legge in occasione del dibattito sulla regione Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

ART. 1.

È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 33.750.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1962 al 15 settembre 1963.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'onere derivante dal pagamento del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà provveduto con le disponibilità del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato stesso ».

Mi sembra che sarebbe opportuno far riferimento, quando si parla di bilancio, anche al relativo esercizio finanziario.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Non sono in grado di fornire tale indicazione. Si tratta comunque di un accertamento che potrà essere svolto in sede di coordinamento.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

FERRI. Sarebbe auspicabile che questo lavoro di individuazione venisse svolto dal Ministero competente.

SCIOLIS, *Relatore*. Si tratta del capitolo 429 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. La formulazione tecnica dell'articolo 2, aderendo ai suggerimenti della V Commissione (Bilancio), risulta essere la seguente:

« All'onere derivante dalla presente legge, sarà provveduto con riduzione di pari importo del capitolo 429 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nella formula sostitutiva da me letta.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (715) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri: Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione (23); Bardini ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (941); Lucchesi e Biagioni: Modificazione dell'articolo 196, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse (1065); Pieraccini ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini (1462); Guidi ed altri: Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (2813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge concernenti modi-

fiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Essendomi pervenute da più parti specifiche richieste, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Quintieri: Soppressione del ruolo dei servizi speciali antincendi (carriera esecutiva) e passaggio degli aiutanti nella carriera di concetto, ruolo segretari dei servizi antincendi (4394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 4394, d'iniziativa dell'onorevole Quintieri, concernente la soppressione del ruolo dei servizi speciali antincendi (carriera esecutiva) e passaggio degli aiutanti nella carriera di concetto, ruolo segretari dei servizi antincendi.

Sono stati richiesti i pareri della I e della V Commissione, ma fino a questo momento essi non sono ancora pervenuti.

SCIOLIS, *Relatore*. Trattandosi di variazioni nell'organizzazione della Direzione dei servizi antincendi, non mi pare si possa prescindere da questi pareri; a parte il fatto che, quale Relatore, sono di opinione contraria in merito all'opportunità di questo provvedimento. Propongo il rinvio della discussione in attesa dei pareri.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Concessione di un contributo statale al Comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune stesso » (4454):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffo, Biancani, Borin, Carrassi, Conci
Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Gian-
nantonio, Ferri, Golinelli, Greppi, Guidi, Jotti
Leonilde, Lajolo, Lattanzio, Liberatore, Mat-
tarelli Gino, Matteotti Matteo, Nanni, Paolic-
chi, Pintus, Pirastu, Rampa, Riccio, Russo

Spena, Schiavetti, Sciolis, Semeraro, Toros,
Vestri, Vigorelli, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 10,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI